

ALLEGATO 1

Trattamenti dei dati delle persone decedute a seguito del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”

1. Premessa

Per espressa previsione le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 non trovano applicazione ai dati personali delle persone decedute, riconoscendo però agli Stati membri la facoltà di introdurre apposite norme sul trattamento di tali dati (v. *Considerando (27)*).

Ricorrendo a tale facoltà, il legislatore italiano ha così disposto nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 specifiche disposizioni. In particolare, l’art. 2-terdecies, di cui segue il testo:

D.Lgs. 101/2018 – Art. 2-terdecies (Diritti riguardanti le persone decedute)

1. I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

2. L’esercizio dei diritti di cui al comma 1 non è ammesso nei casi previsti dalla legge o quando, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, l’interessato lo ha espressamente vietato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest’ultimo comunicata.

3. La volontà dell’interessato di vietare l’esercizio dei diritti di cui al comma 1 deve risultare in modo non equivoco e deve essere specifica, libera e informata; il divieto può riguardare l’esercizio soltanto di alcuni dei diritti di cui al predetto comma.

4. L’interessato ha in ogni momento il diritto di revocare o modificare il divieto di cui ai commi 2 e 3.

5. In ogni caso, il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi.

Tale articolo contiene al comma 1 due novità:

- un numero più ampio di diritti dell’interessato, per effetto del rinvio agli articoli dal 15 al 22 del Regolamento (UE); con riferimento ai dati delle persone defunte si richiama in particolare l’art. 17 cd diritto all’oblio;
- la specificazione che l’intenzione di tutelare la persona defunta, quale presupposto per l’esercizio dei diritti riferiti al deceduto, richiede un elemento aggiuntivo consistente in una specifica delega conferita dall’interessato.

Al comma 2, si prevedono due ipotesi che precludono ai terzi di esercitare i diritti relativi ai dati personali del defunto: l’esistenza di una norma che prevede in tal senso; e, limitatamente all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione, il divieto espresso dell’interessato.

Chiude il comma 5, a garanzia del bilanciamento di interessi opposti, con la previsione per cui “il divieto non può produrre effetti pregiudizievoli per l’esercizio da parte dei terzi dei diritti patrimoniali che derivano dalla morte dell’interessato nonché del diritto di difendere in giudizio i propri interessi”.

2. I dati personali oggetto di trattamenti in ambito funebre

In linea di massima in ambito funebre sono o possono essere oggetto di trattamenti, sia da parte di soggetti pubblici che di soggetti privati:

- a) i c.d. dati identificativi (cognome, prenome, luoghi e date di nascita e morte, residenza al momento del decesso e, talora, più o meno propriamente, altri dati quali lo stato civile, la professione e simili);
- b) nonché dati rientranti nella tipologia dei dati sensibili, in particolare con riferimento a quelli contenuti nella denuncia della causa di morte (scheda ISTAT/D.4 e D.4.bis).

Rispetto alla lettera b) precedente non guasta ricordare come già l'art. 103, comma 1, lett. a) T.U.LL.SS., R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m. (richiamato anche dall'art. 1, comma 1 D.P.R. 285/1990 e s.m.), prevedesse, nel testo originario ⁽¹⁾, che il relativo contenuto dovesse rimanere segreto, segno di una continuità ben risalente.

A partire dalla L. 31 dicembre 1996, n. 675 un'analogha tutela si è perpetuata, altrettanto riconsiderata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m., fino a dover considerare, oggi, l'art. 2-septies del Codice, a seguito del suo adattamento al Regolamento (UE) 2016/679 disposto con il D.Lgs. 101/2018.

Inoltre, per quanto in casi non generalizzati, dati sensibili possono rilevare nelle situazioni considerate agli artt. 10, 18 e 25 D.P.R. 285/1990 e s.m., ossia i casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva.

In relazione alla tenuta delle registrazioni previste dall'art. 1, commi 7 ed 8 D.P.R. 285/1990 e s.m., merita di richiamarsi il *Considerando (158)* del GDPR, secondo cui, quando i dati personali siano trattati a fini di archiviazione, il regolamento non si applica ai dati delle persone decedute.

Infine, si sottolineano alcune criticità in relazione all'art. 2-terdecies del Codice, introdotto dal D.Lgs. 101/2018.

Come anticipato in premessa, la disposizione prevede, ai fini dell'esercizio dei diritti riferiti al defunto, la figura del *mandatario*, dal momento che questa presuppone una qualche "attività" esplicita e, soprattutto, posta in essere dalla persona deceduta finché in vita (e ... capace).

L'ipotesi può richiamare la figura dell'*esecutore testamentario* (e, quindi, il testamento una volta che sia eseguibile), sempre ché nella sua designazione siano definiti i poteri conseguenti, ma, altresì, l'istituto della "designazione" del *convivente di fatto*, resa ai sensi dell'art. 1, comma 40, lett. b) L. 20 maggio 2016, n. 76, che, per la forma è imprescindibilmente regolata da quanto previsto dall'immediatamente successivo comma 41, oltretutto non senza considerare come alcuni dei contenuti di tale "designazione" potrebbero non essere idonei ai fini dei trattamenti dei dati personali ed, anche, tenendosi del tutto presente che questa figura (*convivente di fatto*) è nettamente distinta, da quella delle *parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso*, in conseguenza delle disposizioni dell'art. 1, comma 20 stessa L. 76/2016.

Rimane aperta la questione circa la legittimazione all'accesso ai dati sensibili nei confronti di terzi, che può essere affrontata, in via interpretativa, ricordando come l'art. 84 del Codice sia stato oggetto di abrogazione, ma non l'art. 82, interessato solo da modificazioni: in particolare questo, al comma 2, lett. a) (testo attuale, adeguato) prevede: "*... (a) impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell'interessato, quando non è possibile rendere le informazioni, nei casi previsti, a chi esercita legalmente la rappresentanza, ovvero a un prossimo congiunto, a un familiare, a un convivente o unito civilmente ovvero a un fiduciario ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 dicembre 2017, n. 219* ⁽²⁾ o, in loro assenza, al respon-

⁽¹⁾ T.U.LL.SS., R.D. 1265/1934 – Art. 103

Gli esercenti la professione di medico-chirurgo, oltre a quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, sono obbligati: a) a denunciare al podestà le cause di morte entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso;

b) (lettera abrogata; art. 11, comma 2 L. 22 maggio 1978, n. 194).

La denuncia, il cui contenuto deve rimanere segreto, è fatta secondo le norme indicate dal regolamento e non esime il sanitario dall'obbligo del re-ferto ai sensi dell'art. 365 del Codice penale e dell'art. 4 del Codice di procedura penale;

(omissis)

⁽²⁾ L. 219/2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento – Art. 4 (Disposizioni anticipate di trattamento)

1. Ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, di seguito denominata «fiduciario», che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie.

2. Il fiduciario deve essere una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere. L'accettazione della nomina da parte del fiduciario avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo, che è allegato alle DAT. Al fiduciario è rilasciata una copia delle DAT. Il fiduciario può rinunciare alla nomina con atto scritto, che è comunicato al disponente.

3. L'incarico del fiduciario può essere revocato dal disponente in qualsiasi momento, con le stesse modalità previste per la nomina e senza obbligo di motivazione.

4. Nel caso in cui le DAT non contengano l'indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno, ai sensi del capo I del titolo XII del libro I del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 1, il medico è tenuto al rispetto delle DAT, le quali possono essere disattese, in tutto o in parte, dal medico stesso, in accordo con il fiduciario, qualora esse appaiano palesemente incongrue o non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente ovvero sussistano terapie non prevedibili all'atto della sottoscrizione, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita. Nel caso di conflitto tra il fiduciario e il medico, si procede ai sensi del comma 5, dell'articolo 3.

6. Le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie, qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 7. Sono esenti dall'obbligo di registrazione, dall'imposta

sabile della struttura presso cui dimora l'interessato; ...", osservando come quest'ultima norma trovi applicazione solo nei casi regolati dalla citata legge.

Altro percorso per valutare se soggetti terzi abbiano titolo ad operare trattamenti di dati personali, in particolare quelli sensibili, potrebbe essere una valutazione di carattere analogico delle disposizioni dell'art. 92, comma 2 del Codice, di cui segue il testo:

D.Lgs. 196/2003 e s.m. – Art. 92 (Cartelle cliniche)

1. Nei casi in cui strutture, pubbliche e private, che erogano prestazioni sanitarie e socio-sanitarie redigono e conservano una cartella clinica in conformità alla disciplina applicabile, sono adottati opportuni accorgimenti per assicurare la comprensibilità dei dati e per distinguere i dati relativi al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati, ivi comprese informazioni relative a nascituri.

2. Eventuali richieste di presa visione o di rilascio di copia della cartella e dell'acclusa scheda di dimissione ospedaliera da parte di soggetti diversi dall'interessato possono essere accolte, in tutto o in parte, solo se la richiesta è giustificata dalla documentata necessità:

a) di esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), del Regolamento (leggi: RGPD) di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (...);

b) di tutelare, in conformità alla disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi, una situazione giuridicamente rilevante di rango pari a quella dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale (...).

3. I dati personali oggetto di trattamenti in ambito cimiteriale

In ambito cimiteriale i trattamenti di dati personali sono prevalentemente i medesimi che sono stati affrontati per i trattamenti in ambito funebre, con l'avvertenza che (salva una situazione che si affronterà di seguito) non dovrebbero aversi trattamenti di dati sensibili (nel caso di generale applicazione i dati contenuti nella denuncia della causa di morte), anche se, talora, specie nelle modulistiche in uso soprattutto quando risalenti nel tempo, possano aversi prassi indebite.

Ad esempio, nelle autorizzazioni considerate all'art. 74 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 e s.m., oppure nei registri di cui all'art. 52 D.P.R. 285/1990 e s.m. non dovrebbero esservi alcuna indicazione delle risultanze della denuncia della causa di morte, almeno a rigore.

La situazione di deroga da questo impianto si ha in due sotto-fattispecie, quella delle situazioni di cui agli artt. 10, 18 e 25, nonché quella dell'art. 84, lett. b) D.P.R. 285/1990 e s.m.; per altro quest'ultima può trovare abbastanza agevole situazione, sotto il profilo dei trattamenti di dati personali, in particolare quelli qualificabili quali sensibili, considerando sia il fatto che l'art. 1, commi 7 e 8 D.P.R. 285/1990 e s.m. è tenuto dalle ASL, ma, soprattutto, osservandosi come l'assenza, o la presenza, di tale condizione temporaneamente ostativa all'esumazione straordinaria può essere oggetto di accertamento attraverso una richiesta, formalizzata in termini semplicemente negativi/positivi, all'ASL.

In ambito cimiteriale, possono aversi anche trattamenti per le finalità prese in esame dal *Considerando (160)* del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ⁽³⁾, situazione ampiamente generalizzabile ed estendibile anche a fini di ricerca dei luoghi di sepoltura dei defunti, al punto che numerosi Regolamenti comunali di Polizia Mortuaria, prevedono anche la tenuta di c.d. schedari dei defunti (a volte con denominazioni locali) o dispongono di sistemi, anche informatici, che consentono queste funzionalità.

di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa. Nel caso in cui le condizioni fisiche del paziente non lo consentano, le DAT possono essere espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare. Con le medesime forme esse sono rinovabili, modificabili e revocabili in ogni momento. Nei casi in cui ragioni di emergenza e urgenza impedissero di procedere alla revoca delle DAT con le forme previste dai periodi precedenti, queste possono essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l'assistenza di due testimoni.

7. Le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili.

8. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della salute, le regioni e le aziende sanitarie provvedono a informare della possibilità di redigere le DAT in base alla presente legge, anche attraverso i rispettivi siti internet.

⁽³⁾ **Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Considerando (160)**

Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca storica, il presente regolamento dovrebbe applicarsi anche a tale trattamento. Ciò dovrebbe comprendere anche la ricerca storica e la ricerca a fini genealogici, tenendo conto del fatto che il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai dati delle persone decedute.

Va subito osservato come, almeno di norma, queste strumentazioni consentano l'accesso a dati identificativi, integrati con i dati di allocazione dei singoli defunti.

Non sussistendo condizioni che richiedano una particolare protezione dei dati personali, l'accesso e fornitura di queste informazioni non presenta limitazioni.

Limitazioni potrebbero aversi se il defunto, finché in vita, o altro soggetto che, a questi fini, ne sia legittimato (cfr.: il sopra citato l'art. 2-terdecies del Codice), abbia esercitato il proprio diritto ad escludere l'accesso a tali dati da parte di terzi, o abbia revocato un precedente assenso.

4. Alcuni aspetti del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016

Attorno al Regolamento (UE) 2016/679 meritano di ricordarsi alcuni aspetti, per quanto generali.

In primis, l'art. 5 sui principi applicabili al trattamento di dati personali, di cui segue il testo:

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Art. 5 (Principi ai trattamenti di dati personali)

1. I dati personali sono: (C39)

a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);

b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);

c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);

d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);

e) conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato («limitazione della conservazione»);

f) trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»).

2. Il titolare del trattamento è competente per il rispetto del paragrafo 1 e in grado di provarlo («responsabilizzazione»). (C74)

A seguire l'art. 6 sulla liceità del trattamento:

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Art. 6 (Liceità del trattamento)

1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)

a) l'interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità; (C42, C43)

b) il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso; (C44)

c) il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento; (C45)

d) il trattamento è necessario per la salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica; (C46)

e) il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (C45, C46)

f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore. (C47-C50)

La lettera f) del primo comma non si applica al trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti.

2. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni più specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento con riguardo al trattamento, in conformità del paragrafo 1, lettere c) ed e), determinando con maggiore precisione requisiti specifici per il trattamento e altre misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto anche per le altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. (C8, C10, C41, C45, C51)

3. La base su cui si fonda il trattamento dei dati di cui al paragrafo 1, lettere c) ed e), deve essere stabilita: (C8, C10, C41, C45, C51)

a) dal diritto dell'Unione; o

b) dal diritto dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento.

La finalità del trattamento è determinata in tale base giuridica o, per quanto riguarda il trattamento di cui al paragrafo 1, lettera e), è necessaria per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Tale base giuridica potrebbe contenere disposizioni specifiche per adeguare l'applicazione delle norme del presente regolamento, tra cui: le condizioni generali relative alla liceità del trattamento da parte del titolare del trattamento; le tipologie di dati oggetto del trattamento; gli interessati; i soggetti cui pos-

sono essere comunicati i dati personali e le finalità per cui sono comunicati; le limitazioni della finalità, i periodi di conservazione e le operazioni e procedure di trattamento, comprese le misure atte a garantire un trattamento lecito e corretto, quali quelle per altre specifiche situazioni di trattamento di cui al capo IX. Il diritto dell'Unione o degli Stati membri persegue un obiettivo di interesse pubblico ed è proporzionato all'obiettivo legittimo perseguito.

4. Laddove il trattamento per una finalità diversa da quella per la quale i dati personali sono stati raccolti non sia basato sul consenso dell'interessato o su un atto legislativo dell'Unione o degli Stati membri che costituisca una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per la salvaguardia degli obiettivi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, al fine di verificare se il trattamento per un'altra finalità sia compatibile con la finalità per la quale i dati personali sono stati inizialmente raccolti, il titolare del trattamento tiene conto, tra l'altro: (C50)

a) di ogni nesso tra le finalità per cui i dati personali sono stati raccolti e le finalità dell'ulteriore trattamento previsto;

b) del contesto in cui i dati personali sono stati raccolti, in particolare relativamente alla relazione tra l'interessato e il titolare del trattamento;

c) della natura dei dati personali, specialmente se siano trattate categorie particolari di dati personali ai sensi dell'articolo 9, oppure se siano trattati dati relativi a condanne penali e a reati ai sensi dell'articolo 10;

d) delle possibili conseguenze dell'ulteriore trattamento previsto per gli interessati;

e) dell'esistenza di garanzie adeguate, che possono comprendere la cifratura o la pseudonimizzazione.

Nonché l'art. 9 sul trattamento di categorie particolari di dati personali.

Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD) – Art. 9 (Trattamento di categorie particolari di dati personali)

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. (C51)

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi: (C51, C52)

a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;

b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato; (C55, C56)

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3; (C53)

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale; (C54)

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti. (C53)

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute. (C8, C10, C41, C45, C53).